

(N. 659)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1949 (V. Stampato N. 702)*

d'iniziativa del Deputato PETRUCCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 OTTOBRE 1949

Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di Amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

#### Art. 2.

Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**